Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

CODICE PENALE

COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Il panorama giurisprudenziale si arricchisce ogni anno di molte sentenze che costituiscono un riferimento costante degli operatori del diritto (dal praticante avvocato al magistrato), con il quale si confrontano quotidianamente.
Per i tipi di questo stesso Editore, da ormai vent'anni è pubblicato il nostro fortunato volume "*I codici civile e penale per l'esame di avvocato*" che raccoglie i più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riguardo alle questioni oggetto di contrasti.
Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, è pensata quale completamento del nostro lavoro, al fine di fornire uno strumento che dia conto di una più ampia esperienza giurisprudenziale.
Il lettore troverà quindi le massime della giurisprudenza degli ultimi vent'anni, organizzate in paragrafi che facilitano la consultazione e l'individuazione della questione giuridica oggetto dell'approfondimento giurisprudenziale.
In particolare evidenza, poi, sono indicati i temi di indagine che hanno interessato maggiormente la giurisprudenza nel recente periodo, soprattutto perché riguardanti una questione oggetto di contrasto o perché costituenti le prime pronunce in termini.
In questo modo l'interprete, oltre che avere un immediato riscontro sull'esistenza di recenti pronunce relative ad una particolare fattispecie, ha anche la possibilità di valutare l'impianto giurisprudenziale in cui tale massima si inserisce, nonché, con immediatezza, se la sentenza sia in linea con l'orientamento precedente o se ne discosti ed in quali termini.

2019

Seconda Edizione

LaTribuna

€ 65,00

www.latribuna.it

ISBN 978-88-291-0067-5

F. Colli
F. Ferri
S. Gennari

CODICE PENALE
COMMENTATO PER ARTICOLO
CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

2019

2ª Edizione

LaTribuna

Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

CODICE PENALE

COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

APPENDICE GRATUITA DI AGGIORNAMENTO DISPONIBILE DA NOVEMBRE*

*SCOPRI LE CONDIZIONI A PAG. 1 DEL CODICE

GIÀ AMMESSO ALLA PROVA SCRITTA PER L'ESAME D'AVVOCATO

Esame Avvocato **2019**

Seconda Edizione

LaTribuna

ridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi «con urgenza» in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza. * Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2000, n. 12489 (ud. 29 settembre 2000), Scaglione F. ed altri. [RV219233]

52. Difesa legittima. – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (55, 59; 2044 c.c.; 42 c.p.m.p.).

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre (1) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano (2) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (3).

(1) *La parola: «sempre» è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett.* a), *della L. 26 aprile 2019, n. 36.*

(2) *Le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono state così sostituite dalle attuali: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» dall'art. 1, comma 1, lett.* b), *della L. 26 aprile 2019, n. 36.*

(3) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett.* c), *della L. 26 aprile 2019, n. 36.*

Configurabilità

- È configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una condizione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, essendo la reazione necessaria solo quando inevitabile, ovvero non sostituibile da altra meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 33837/18).

- L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. L'elemento indefettibile dell'attualità del pericolo costituisce l'elemento caratterizzante della difesa legittima, che consente di distinguerla sia dalla mera difesa preventiva e sia dalla vendetta privata. Pertanto, con la locuzione pericolo attuale si deve intendere un pericolo presente, in atto, in corso, incombente, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora futuro. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 12274/17).

- La scriminante di cui all'art. 52 c.p. non può essere riconosciuta a chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 9164/17).

- Non può configurarsi la legittima difesa allorquando la stessa finisca per configurarsi – nella prospettazione difensiva – quale mera ipotesi, non suffragata da alcuna evenienza processuale e peraltro svalutata sia dalla mancata specificazione delle circostanze in cui si sarebbe spiegata la reazione difensiva che dalla mancata indicazione del pericolo che, al momento della stessa, incombeva sul soggetto agente. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 9693/15).

Putatività

- L'accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante – e non già ex post – delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex articolo 52 del codice penale, dell'esimente della legittima difesa (in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema corte ha condiviso la decisione di merito che aveva esclusa la scriminante, apprezzando che l'imputato che l'invocava, condannato per il reato di omicidio preterintenzionale, aveva, da un lato, accettato la "sfida" della vittima, e, comunque, dall'altro, durante il diverbio, aveva utilizzato un coltello, mentre il contraddittore era disarmato). (Artt. 52, 55 c.p.). (Cass. n. 15460/18).

- La legittima difesa putativa può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 17121/16).

Fattispecie: Uso delle armi

- Nelle ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi, il vaglio circa la proporzionalità tra l'offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso, tanto più quando l'agente stia svolgendo un'attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un'accorta ponderazione nell'uso dei mezzi coercitivi a disposizione. Il giudizio inerente alla causalità della colpa, dunque alla prevenibilità dell'evento, va, infatti, determinato in concreto, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze dell'agente concreto. In base a tale regola, al giudice di merito non è consentito considerare gli stati d'animo o i timori personali dell'agente che faccia uso delle armi, ove non supportati da circostanze oggettive in cui sia ragionevolmente maturata l'erronea percezione del pericolo di vita. (Artt. 52, 55 c.p.). (Cass. n. 24084/18).

Fattispecie

- La ricezione di un Cd contenente dati illegittimamente carpiti, costituente provento del reato di cui all'articolo 615-ter del Cp, pur se finalizzata ad acquisire prove per presentare una denuncia a propria tutela, non può scriminare il reato di cui all'articolo 648 del Cp, così commesso, invocando l'esimente della legittima difesa, giusta i presupposti in forza dei quali tale esimente è ammessa dal codice penale. L'articolo 52 del Cp, infatti, configura la legittima difesa solo quando il soggetto si trovi nell'alternativa tra subire o reagire, quando l'aggredito non ha altra possibilità di sottrarsi al pericolo di un'offesa ingiusta, se non offendendo, a sua volta l'aggressore, secondo la logica del vim vi repellere licet, e quando, comunque, la reazione difensiva cada sull'aggressore e sia anche, oltre che proporzionata all'offesa, idonea a neutralizzare il pericolo attuale. Ciò che non può configurarsi nella condotta incriminata, perché la condotta di ricettazione non è comunque rivolta, in via diretta e immediata, nei confronti dell'aggressore e non è, in ogni caso, idonea a interrompere l'offesa altrui, perché la ricezione del Cd di provenienza delittuosa, pur se finalizzata alla presentazione della denuncia difensiva, non risulta strutturalmente in grado di interrompere l'offesa asseritamente minacciata o posta in essere dalla controparte, né a elidere la disponibilità da parte di questa dei dati e dei documenti asseritamente carpiti in modo illegittimo e da fare oggetto della denuncia a fini difensivi. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 17770/18).

Legittima difesa putativa

- Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito. * Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2014, n. 3148 (ud. 19 febbraio 2013), P.C. in proc. Mariani. [RV258408]

- La presunzione di proporzionalità della reazione difensiva armata in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 c.p., opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. * Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2011, n. 11610 (ud. 9 febbraio 2011), Qaloun. [RV249875]

- Ai fini della legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta. * Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 4337 (ud. 6 dicembre 2005), La Rocca. [RV233189]

Presupposti: Pericolo attuale di un'offesa ingiusta e necessità della difesa

- L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata. * Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2010, n. 6591 (ud. 27 gennaio 2010), Celeste. [RV246566]

- La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, c.p., così come mod. dall'art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. (Nella fattispecie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito). * Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2007, n. 12466 (ud. 21 febbraio 2007), Sampino. [RV236217]

- In tema di legittima difesa a seguito delle modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 all'art. 52 c.p., si è stabilita per legge la proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta. * Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2006, n. 25339 (ud. 28 giugno 2006), Abdel Sayed. [RV234382]

Inapplicabilità dell'esimente – Casistica

- La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo). * Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 691 (ud. 14 novembre 2013), Gallo Cantone. [RV257884]

- La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa. * Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 2654 (ud. 9 novembre 2011), Minasi. [RV251834]

- In tema di legittima difesa, non sussiste il requisito della necessità della reazione armata tutte le volte in